



Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano, OCCU)

Modifica del 23 ottobre 2019

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 novembre 2005¹ sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 1

¹ Gli articoli di puericultura non devono contenere più dello 0,1 per cento in massa (valore limite addizionato) dei seguenti esteri dell'acido ftalico: ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP²), ftalato di dibutile (DBP³), ftalato di diisobutile (DIBP⁴) e ftalato di butilbenzile (BBP⁵).

Art. 22 cpv. 1 lett. c e 1^{quater}

¹ Per il trattamento di materiali tessili è vietato impiegare le sostanze seguenti:

c. *Abrogata*

¹ RS 817.023.41

² N. Chemical Abstract Service (CAS) 117-81-7; n. European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Einecs) 204-211-0

³ N. CAS 84-74-2; n. Einecs 201-557-4

⁴ N. CAS 84-69-5; n. Einecs 201-553-2

⁵ N. CAS 85-68-7; n. Einecs 201-622-7

¹quater I materiali tessili e le calzature di cui alla voce 72 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento UE-REACH)⁶ non possono contenere sostanze la cui concentrazione, misurata in materiali omogenei, è pari o superiore a quella specificata nell'appendice 12 del regolamento UE-REACH.

Art. 28a Disposizioni transitorie della modifica del 23 ottobre 2019

¹ Gli oggetti non conformi all'articolo 14 capoverso 1 della modifica del 23 ottobre 2019 possono essere importati, fabbricati, caratterizzati e consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore fino al 7 luglio 2020.

² Per gli oggetti non conformi all'articolo 22 capoverso ¹quater della modifica del 23 ottobre 2019 si applicano le disposizioni transitorie di cui ai numeri 1 e 2 dell'allegato del regolamento (UE) 2018/1513⁷.

³ Gli oggetti non conformi alle altre disposizioni della modifica del 23 ottobre 2019 possono essere importati, fabbricati e caratterizzati secondo il diritto anteriore fino al 30 novembre 2020. Essi possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

II

Gli allegati 5, 8 e 9 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2019.

23 ottobre 2019

Dipartimento federale dell'interno:

Alain Berset

⁶ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento 2018/1513, GU L 256 del 12.10.2018, pag. 1.

⁷ Regolamento (UE) 2018/1513 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda talune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B, GU L 256 del 12.10.2018, pag. 1.

Allegato 5
(art. 18 cpv. 3)

Norme tecniche per la determinazione del comportamento al fuoco di tessuti⁸

Numero	Titolo
SN EN 1101/A1:2005	Tessili – Comportamento al fuoco di tende e tendaggi – Procedimento dettagliato per determinare l’infiammabilità di prove verticali (piccola fiamma)
SN EN 1102:2016	Tessili e prodotti tessili – Comportamento al fuoco di tende e tendaggi – Procedimento dettagliato per determinare la propagazione della fiamma di prove verticali
SN EN 1103:2005	Tessili – Comportamento al fuoco – Tessuti per abbigliamento – Procedimento dettagliato per determinare il comportamento al fuoco dei tessuti per abbigliamento
SN EN 13772:2011	Tessili e prodotti tessili – Comportamento al fuoco – Tende e tendaggi – Misurazione della propagazione della fiamma di provini orientati verticalmente sottoposti all’azione di una grande sorgente di accensione

⁸ Le norme possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso l’Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.

Allegato 8
(art. 21 cpv. 2)

Norme tecniche per la determinazione delle ammine aromatiche⁹

Numero	Titolo
SN EN 14362-1:2017	Tessili – Metodi per la determinazione di alcune ammine aromatiche derivate da coloranti azoici Parte 1: Rilevamento dell'uso di alcuni coloranti azoici accessibili con e senza estrazione delle fibre
SN EN 14362-3:2017	Tessili – Metodi per la determinazione di alcune ammine aromatiche derivate da coloranti azoici Parte 3: Rilevamento dell'uso di alcuni coloranti azoici che possono rilasciare il 4-amminoazobenzene
SN EN ISO 17234-1:2015	Cuoio – Analisi chimiche per la determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti Parte 1: Determinazione di alcune ammine aromatiche derivate da coloranti azoici
SN EN ISO 17234-2:2011	Cuoio – Analisi chimiche per la determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti Parte 2: Determinazione del 4-amminoazobenzene

⁹ Le norme possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso l'Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.

Allegato 9
(art. 25 cpv. 6)

Norme tecniche per gli accendini¹⁰

Numero	Titolo
SN EN ISO 9994/A1:2008	Accendini – Specifiche di sicurezza
SN EN 13869:2016	Accendini – Accendini di sicurezza bambini – Requisiti in materia di sicurezza e metodi di prova

¹⁰ Le norme possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso l'Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.

